

CONTRATTO D'APPALTO

CIG: BBF44880DF

Per affidamento diretto del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, certificato di regolare esecuzione per la manutenzione straordinaria ai fini della predisposizione del terreno e della strada di accesso per l'installazione del radiotelescopio internazionale LOFAR2 presso la Stazione Radioastronomica di Medicina (BO)

Sommario

PREMESSE	3
ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI	4
ART. 2 - FINALITÀ E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO	4
ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO.....	5
ART. 5 - VALORE DEL CONTRATTO E IMPORTO DELL'INVESTIMENTO	5
ART. 6 - PIANO DEI PAGAMENTI E FATTURAZIONE.....	5
ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.....	6
ART. 8 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO.....	7
ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO	7
ART. 9A - SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED AMBIENTALE.....	8
ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	8
ART. 11 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO.....	8
ART. 12 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO	8
ART. 13 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ.....	9
ART. 14 - VERIFICA DI CONFORMITÀ'.....	9
ART. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI	10
ART. 15A - REVISIONE DEI PREZZI	10
ART. 16 - GARANZIA ASSICURATIVA, RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE E PROFESSIONALE E MANLEVA.....	10
ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	11
ART. 18 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO.....	11
ART. 19 - RECESSO DAL CONTRATTO	12
ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	12
ART. 21 - PENALI.....	12
ART. 22 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	13
ART. 23 - DOMICILIO DELL'OPERATORE ECONOMICO	13
ART. 24- PRIVACY.....	13
ART. 25 - RISERVATEZZA	14
ART. 26 - LEGGE APPLICABILE	14
ART. 27 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	14
ART. 28 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO, DALLA SUA ESECUZIONE E ONERI FISCALI	14
ART. 29 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PUBBLICAZIONI.....	15

TRA

L'Istituto di Astrofisica/Istituto di Radioastronomia di Bologna, con sede in via Piero Gobetti, 101, 40129 Bologna, Codice Fiscale numero 97220210583 e Partita I.V.A. numero 06895721006, nella persona del Dott. Gianfranco Brunetti in qualità di Direttore dell'Istituto di Astrofisica/Istituto di Radioastronomia, da una parte, di seguito definita Amministrazione,

E

Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, composto dal Geom. Mattia Geslao, Geom. Mirco Griguoli e Geom. Andrea Marabini, di seguito definiti Operatore Economico, rappresentati dal **Geom. Mattia Geslao in qualità di mandatario capogruppo**. L'Amministrazione e l'Operatore Economico di seguito saranno definiti anche, singolarmente, "Parte" e, congiuntamente, "Parti".

PREMESSO

- che a seguito di procedura svolta ai sensi dell'art. 50 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei contratti pubblici*", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "delega al Governo in materia di contratti pubblici", approvata con Determina numero **176/2026** del **08/05/2026** è stato affidato al RTP composto dai Geometri Mattia Geslao, Andrea Marabini e Mirco Griguoli, l'appalto per il servizio intellettuale per la *progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, certificato di regolare esecuzione per la manutenzione straordinaria ai fini della predisposizione del terreno e della strada di accesso per l'installazione del radiotelescopio internazionale LOFAR2 presso la Stazione Radioastronomica di Medicina (BO)*;
- che l'Operatore Economico risulta in regola con i requisiti previsti dalla legge, e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula del presente contratto;
- che l'Operatore Economico sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- che l'Operatore Economico ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto la quale, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che sono state effettuate le verifiche delle dichiarazioni rese;
- che L'Operatore Economico ha garantito la copertura assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall'esecuzione del presente Contratto, presentando polizze valide, e si impegna altresì a fornire tempestivamente i documenti relativi ai successivi rinnovi delle stesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI

1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto
2. Il Quadro Economico – Documento di Indirizzo alla Progettazione (QE-DIP), che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegato al Contratto, costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso e si intende qui integralmente richiamato.
3. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applicano le disposizioni normative attualmente vigenti.
4. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

ART. 2 - FINALITÀ E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO

L'Operatore Economico si impegna quindi ad eseguire il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, certificato di regolare esecuzione per la manutenzione straordinaria ai fini della predisposizione del terreno e della strada di accesso per l'installazione del radiotelescopio internazionale LOFAR2 presso la Stazione Radioastronomica di Medicina (BO), secondo quanto indicato all'interno del QE-DIP, nel rispetto delle seguenti normative:

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dai relativi allegati come successivamente modificati;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 e successive modifiche ed integrazioni per le parti ancora vigenti;
- "Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, successivamente modificato con Delibera del 2 luglio 2009, numero 46;
- norme in materia di Amministrazione del Patrimonio e Contabilità di Stato;
- dal Codice Civile;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 7 marzo 2018, numero 49;
- restanti disposizioni normative e regolamentari, applicabili in materia di appalti pubblici

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, certificato di regolare esecuzione per la manutenzione straordinaria ai fini della predisposizione del terreno e della strada di accesso per l'installazione del radiotelescopio internazionale LOFAR2 presso la Stazione Radioastronomica di Medicina (BO).
2. il servizio è specificato in dettaglio nel QE-DIP con le modalità da erogare, stabilite nello stesso e negli allegati allo stesso, secondo il disposto dall'art. 41 del D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici...".

3. L'Impresa si impegna a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e correlate/ausiliarie dipendenti del servizio come espresso nel QE-DIP.
4. il servizio da espletare si intende completo solo se accompagnato da tutta la documentazione, così come richiesto nel QE-DIP.
5. Tutte le azioni a carico dell'Operatore Economico di cui ai precedenti punti non sono oggettivamente separabili, perché tutte concorrono al raggiungimento dell'unico obiettivo contrattuale.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

1. I tempi previsti per la presentazione del progetto, completo di tutti gli elaborati necessari per l'ottenimento del titolo abilitativo qualora necessario e per espletare la procedura di affidamento dei lavori ai sensi del D.Lgs. 36/2023, salvo proroghe da concordarsi prima della scadenza, sono i seguenti: **120 giorni naturali consecutivi dalla stipula del contratto di incarico professionale;**
2. **I tempi per le restanti prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere allineati alle tempistiche di esecuzione delle opere, ed in conformità alle disposizioni del D.lgs. 36/2023;**
3. L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 5 - VALORE DEL CONTRATTO E IMPORTO DELL'INVESTIMENTO

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto l'Amministrazione corrisponderà all'Operatore Economico l'importo pari ad **€ 29.783,01 + 5% di contributo cassa previdenziale, il tutto al netto dell'IVA ed altri oneri di legge.**
Il dettaglio e le modalità dei pagamenti sono meglio specificati nel seguente Art 6.

ART. 6 – PIANO DEI PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il pagamento delle prestazioni avverrà secondo le milestone indicate nel QE-DIP, come di seguito riportato:

- **All'atto di validazione del Progetto Esecutivo da parte del RUP, verrà corrisposto il saldo dell'importo relativo ai servizi eseguiti, come riportato nel Documento "Quadro Esigenziale – Documento di Indirizzo alla Progettazione;**
- **Durante l'esecuzione dei lavori, verrà corrisposta la quota parte dell'importo relativo ai servizi eseguiti per la fase esecutiva all'atto di emissione del SAL da parte della DL;**
- **Al termine dei lavori, in seguito all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, verrà corrisposto il saldo finale.**

Si fa presente che alla richiesta di pagamento del corrispettivo per i servizi svolti, la Stazione Appaltante provvederà ad emettere relativo certificato di pagamento a seguito del quale potrà essere emessa fattura.

I certificati di pagamento verranno emessi per i singoli professionisti, secondo seguenti competenze, dichiarate in sede di offerta:

- **45% Geom. Geslao Mattia (Mandatario/Capogruppo);**
- **35% Geom. Marabini Andrea (Mandante);**
- **20% Geom. Griguoli Mirco (Mandante).**

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, con i seguenti riferimenti:

- **CIG:** BBF44880DF - da indicare in ogni fattura
- **Codice Univoco Ufficio – CUU:** AVCCCM

Sull'importo netto di ciascuna fattura, emessa a seguito dell'Autorizzazione a fatturare e secondo le indicazioni contenute nella stessa, l'Operatore Economico dovrà scomputare la ritenuta di garanzia dello 0,5%, come da Art 11, comma 6, del DL 36/2023. Tale trattenuta non sarà applicata alle somme anticipate.

Non trovano applicazione le disposizioni in materia di split payment.

Per quanto di competenza dei Geometri Mirco Griguoli e Andrea Marabini, l'IVA, pari al 22% (ventidue per cento), sarà versata secondo quanto previsto dall'art. 17 ter comma 1 sexies del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni, trattandosi di compensi assoggettati a ritenuta a titolo di acconto.

Il compenso del Geometra Mattia Geslao, invece, non sarà da assoggettare ad IVA, trattandosi di operazione rientrante nel regime forfettario di cui all'art. 1, commi 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Operatore Economico dovrà emettere apposita fattura per il pagamento delle medesime ritenute.

Il pagamento del corrispettivo avverrà con apposito mandato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica.

L'Operatore Economico si impegna a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto (CIG numero BBF44880DF), pena la risoluzione del contratto. Il pagamento sarà subordinato alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva dell'Operatore Economico nonché, alle verifiche previste dall'art. 48 bis del d.P.R. numero 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni, da parte di INAF. L'Operatore Economico si impegna a comunicare tempestivamente all'INAF le eventuali variazioni delle coordinate bancarie, esonerando l'INAF in difetto di tale notifica, da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche ove le predette variazioni siano pubblicate nei modi di legge.

ART 7 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione, oltre quanto già reso disponibile nel QE-DIP, si impegna a trasmettere ulteriore documentazione in suo possesso eventualmente richiesta dall'Operatore Economico.
2. L'Amministrazione con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a far rispettare ai propri dipendenti in qualità di utenti il Codice Comportamentale, affidando al proprio DEC (Direttore Esecuzione Contratto) o figura analoga il controllo del rispetto delle norme in esso contenute.
3. L'Amministrazione si obbliga a corrispondere all'Operatore Economico, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabiliti, tutte le somme dovute ai sensi dell'articolo 6, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
4. L'Amministrazione si impegna inoltre a:
 - a) attuare tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione del contratto;
 - b) approvare, se concordate, le eventuali modifiche contrattuali di cui all'articolo 15 del presente Contratto.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, l'Operatore Economico si obbliga, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto nel rispetto di quanto contenuto nel QE-DIP. Lo stesso è tenuto a eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto in relazione all'oggetto del servizio.
2. Sono altresì a carico dell'Operatore Economico:
 - a) le eventuali trasferte del personale addetto, gli eventuali incarichi professionali conferiti a professionisti;
 - b) comunicare all'Amministrazione qualsiasi evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul presente contratto o, in generale, sulla capacità dell'Operatore Economico di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico;
3. L'Operatore Economico non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel corso dell'esecuzione del presente contratto.
4. L'Operatore Economico risponde dei danni a terze parti a eccezione di quelli provocati da atti od omissioni da parte dell'Amministrazione stessa.
5. l'operatore economico si obbliga in modo specifico:
 - a svolgere l'attività di cui al presente contratto con la speciale diligenza richiesta dal particolare contenuto scientifico e professionale di detta attività;
 - a redigere tutte le relazioni richieste dal Beneficiario sull'attività compiuta secondo lo schema indicato nel QE-DIP nelle tempistiche dallo stesso indicate, in quanto detti termini devono essere considerati essenziali ai fini del presente contratto;
 - a rispettare le direttive di massima del Responsabile del Progetto;
 - a mantenere il segreto sulle informazioni riservate, di cui viene a conoscenza;
 - a comunicare al Beneficiario, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardino il presente contratto e, in modo particolare, quelli che possano compromettere l'esatta esecuzione dell'attività;
 - a presentare le fatture recanti il riferimento al Progetto come indicato nell'Art. 6 e contenenti l'indicazione dettagliata della prestazione eseguita;
6. Le obbligazioni di cui al comma 5 non possono essere trasferite a terzi. L'eventuale trasferimento in violazione del presente articolo sarà inopponibile al Beneficiario e potrà essere valutato ai fini della Responsabilità di cui al successivo art. 9.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del contratto, in quanto compatibili.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'Operatore Economico è direttamente responsabile dell'esecuzione del presente contratto fino al termine delle prestazioni.
2. L'Operatore Economico è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o del presente contratto, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti all'Amministrazione o a persone e cose di altre ditte o di terzi. Ha l'obbligo di tenere indenne e manlevare l'Amministrazione da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato e non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili allo stesso Operatore Economico, per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività contrattuali e di ogni attività connessa.

ART. 9A - SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED AMBIENTALE

L'Operatore Economico si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto in conformità ai criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In applicazione del Codice Antimafia di cui al D.lgs. n. 159, del 6 settembre 2011, come da ultimo modificato dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni, in Legge 30 dicembre 2022, n. 199, l'Operatore Economico si impegna a far confluire i pagamenti dei contratti stipulati con l'Amministrazione su un conto corrente "dedicato" già reso noto in sede di presentazione dell'offerta.
2. Si impegna altresì:
 - a) a comunicare tempestivamente ogni modifica ai dati di cui sopra;
 - b) ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del presente contratto;
 - c) a inserire negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136 del 2010;
 - d) qualora, in eventuali subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione del presente contratto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, della Legge n. 136 del 2010, a risolvere immediatamente il relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna;
 - e) a procedere, in riferimento a ogni transazione effettuata, e pertanto su ogni bonifico bancario disposto, all'indicazione del relativo CIG: BBF44880DF da indicare in fattura.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della predetta Legge n. 136 del 2010, l'esecuzione di transazioni relative al contratto in oggetto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. comporta l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

ART. 11 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

1. Ai sensi dell'art. 15, del D.lgs. n. 36, del 31 marzo 2023, l'Arch. Manuela Naldi, è nominata dall'Amministrazione quale Responsabile Unico del Progetto (RUP).

ART. 12 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

1. Per l'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione nomina l'Ing. Federico Perini, quale Direttore Esecuzione del contratto-DEC. La Direzione Esecuzione del Contratto è svolta in osservanza degli articoli 28, 114 e 116 e allegato II.14, del D.lgs. n. 36, del 2023.

ART. 13 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

1. La sospensione totale o parziale delle attività può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, straordinarie, impreviste e imprevedibili, non imputabili all'Operatore Economico, idonee a impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte degli stessi, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione. Gli interventi relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto possono essere sospesi:
 - a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dell'esecuzione del contratto a regola d'arte, come di seguito individuato:
 - i. impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili all'Amministrazione, all'Operatore Economico e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
 - ii. allagamenti, incendi, rottura tubature, danni accidentali agli impianti;
 - b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza nonché di allerte meteo.

In tali casi nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all'Operatore Economico.

2. L'Operatore Economico non può sospendere unilateralmente l'esecuzione del contratto.
3. In caso di impossibilità temporanea, l'Operatore Economico è tenuto a proseguire regolarmente le altre attività eseguibili.
4. Il RUP, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, può disporre la sospensione dell'esecuzione delle attività, ove possibile, dando preavviso scritto all'Operatore Economico entro il termine non inferiore a 10 giorni, compilando, se possibile con l'intervento dell'Operatore Economico o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione.
5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa delle attività.

ART. 14 - VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Il soggetto Verificatore del contratto effettua la verifica di conformità in corrispondenza all'art. 116 del D.lgs. n. 36, del 2023 nonché dell'art. 36 dell'allegato II.14 dello stesso D.lgs. al fine di accertare che le prestazioni contrattuali siano eseguite secondo quanto stabilito dal presente Contratto e dal QE-DIP, e che vengano rispettati i termini contrattuali.
2. Della verifica di conformità è redatto apposito certificato di regolare esecuzione.
3. Conclusa con successo la verifica di conformità il RUP provvederà ad emettere il certificato di pagamento a saldo della prestazione eseguita.

La verifica finale della conformità del Servizio resa sarà effettuata a cura dell'Ing. Jader Monari. Qualora tale verifica dia esito positivo, L'Operatore Economico sarà autorizzato per iscritto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, che avrà rilasciato il relativo certificato di pagamento, ad emettere fattura in formato elettronico. L'INAF provvederà al pagamento del corrispettivo, dietro il previo invio di regolare fattura elettronica da parte dell'Operatore Economico.

ART. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI

1. L'Istituto Nazionale di Astrofisica/Istituto di Radioastronomia, ai sensi dell'art.120 del Codice dei Contratti, si riserva la facoltà di esercitare tutte le modifiche al presente contratto in corso di esecuzione, limitatamente alle condizioni e al tempo previsto dalle disposizioni suddette.

ART. 15A - REVISIONE DEI PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di cui all'Art. 60 comma 3, lett. b) del Codice. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

ART. 16 - GARANZIA ASSICURATIVA, RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE E PROFESSIONALE E MANLEVA

1. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni a cose e persone derivanti dalla mancata o errata esecuzione dell'attività oggetto del presente Contratto.
3. L'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Impresa quanto dell'INAF e/o di terzi.
4. Esso si obbliga a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi.
5. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare l'Amministrazione e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questa pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Impresa stessa.
6. È esclusa ogni manleva da parte dell'Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico dell'Impresa in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio.
7. L'Appaltatore è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori, allo stesso imputabili, dovessero ricadere a danno dell'Amministrazione. Pertanto, si obbliga a tenere indenne quest'ultima da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi e riferiti a sue inadempienze e/o errori nell'esecuzione dell'appalto.
8. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dall'Amministrazione o da terzi, in dipendenza di fatti e/o inadempienze accertati nel corso della esecuzione del contratto, rispondendo comunque dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi per iscritto all'Operatore Economico con raccomandata A/R o posta elettronica certificata in caso di mancato assolvimento degli obblighi derivanti dall'inosservanza delle norme del presente contratto.
2. nulla è dovuto all'Operatore Economico a titolo di rimborso e/o di indennizzo, oltre a quanto già maturato.
3. Fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano all'Amministrazione:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dall'Amministrazione in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
 - (ii) tutti i costi necessari a indire la gara per la selezione del nuovo Operatore Economico.L'Amministrazione si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui al presente contratto.

ART. 18 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. È facoltà dell'Amministrazione risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, quando il Soggetto affidatario contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del progetto o dell'esecuzione, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. Il contratto potrà essere risolto – oltre al ricorrere delle fattispecie di cui al precedente articolo- in caso di grave negligenza, di inadempimento grave o reiterato nello svolgimento dell'appalto da parte dell'affidatario, degli eventuali sub-appaltatori e/o sub-affidatari, nonché in caso di mancata comprova o venire meno dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale.
3. Qualora l'Operatore Economico sia inadempiente agli obblighi stabiliti dal presente Contratto, nei casi previsti al comma 2, può avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto stesso ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile. Il presente Contratto si intende risolto se, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, sia decorso inutilmente il termine in essa fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, e l'Operatore Economico non abbia rimediato all'obbligazione inadempita. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'impresa e deve contenere la precisazione dell'inadempimento contestato nonché delle relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto contrattuale alla data di invio della diffida stessa.

La facoltà di cui al comma 3 può essere esercitata nei seguenti casi:

 - a) applicazione di penali all'Operatore Economico di un importo complessivo superiore alla misura del 10 %;
 - b) mancato rispetto a quanto disposto nel QE-DIP;
 - c) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
4. Al fine di quantificare eventuali importi dovuti all'Amministrazione dall'Operatore Economico privato, le Parti provvederanno a redigere apposito verbale entro 15 giorni successivi alla comunicazione di risoluzione del contratto. Qualora le parti siglino tale verbale senza riserve i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.
5. L'Amministrazione si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui al presente contratto.

ART. 19 – RECESSO DAL CONTRATTO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni svolte secondo anche quanto previsto dall'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
3. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, costituenti circostanze oggettive straordinarie, imprevedute e imprevedibili, non imputabili all'Operatore Economico, idonee a rendere definitivamente o temporaneamente impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni del presente Contratto:
 - a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggio, atti vandalici, (fatta eccezione per quelli che riguardano l'Amministrazione).
4. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre n. 30 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile, con le conseguenze di cui al comma 3.
5. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare il servizio in oggetto, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice civile.
6. Qualora l'evento sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di adempiere solo parzialmente al contratto si applica l'articolo 1464 del Codice civile.

ART. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Non avendo indicato i servizi o le parti di servizi che si intendono subappaltare all'atto di presentazione dell'offerta, è fatto espresso divieto di subappaltare e/o comunque cedere a terzi, in tutto o in parte il Contratto, pena la risoluzione del Contratto medesimo.

ART. 21 – PENALI

1. **La durata per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali è riportato nell'Art. 4.**
2. Nel caso in cui l'Amministrazione tema che si verifichi un inadempimento contrattuale rispetto a quanto previsto nel QE-DIP può intimare l'Impresa di provvedere tempestivamente pretendendo sforzi supplementari. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera **compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
3. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Soggetto affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

ART. 22 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati all'Operatore Economico per iscritto dal RUP.
In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, l'Operatore Economico comunica, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate all'Operatore Economico le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
L'Amministrazione compensa i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto all'Operatore Economico, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
3. L'Operatore Economico è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile.
4. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.
5. L'Operatore Economico prende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto non esonera in nessun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 23 - DOMICILIO DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'Operatore Economico elegge il proprio domicilio presso la sede legale del mandatario capogruppo Geom. Mattia Geslao. L'Operatore Economico comunica eventuali variazioni entro un termine congruo dall'avvenuto cambio di domicilio. L'Amministrazione invia tutte le notifiche e le comunicazioni necessarie al domicilio dell'Operatore Economico o al suo indirizzo di posta elettronica certificata.

ART. 24- PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679, del 2016 e successive modifiche e integrazioni, le Parti prendono atto di aver provveduto a scambiarsi le informative in materia di tutela dei dati personali.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti esprimono il proprio consenso informato al trattamento dei dati.

ART. 25 - RISERVATEZZA

1. L'Operatore Economico si impegna, a sua cura e spese, a rispettare tutte le norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali al fine di assicurare, nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale o illecita, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illecito, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni, i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
3. In forza delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.4.2013 n.62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti nel medesimo D.P.R. si estendono, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Contraente in ordine all'espletamento dei servizi regolati dal presente contratto. La grave o reiterata violazione dei suddetti obblighi, ove accertata dal responsabile dell'esecuzione del contratto, comporterà, ai sensi della suindicata norma, la risoluzione del contratto stesso.

ART. 26 - LEGGE APPLICABILE

1. Il presente contratto è soggetto all'osservanza delle norme dell'ordinamento italiano e dell'Unione Europea.
2. Per quanto non espressamente indicato dal presente contratto, si rimanda al Codice civile e al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 36, del 2023). Inoltre, sono osservati i regolamenti, gli usi e le consuetudini dell'Amministrazione, nonché ogni disposizione di altra Autorità legalmente riconosciuta che abbia attinenza con il contratto in oggetto, quand'anche emanata nel corso dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

ART. 27 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia diretta o indiretta in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto è competente, il Giudice Ordinario del Foro di Bologna.

ART. 28 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO, DALLA SUA ESECUZIONE E ONERI FISCALI

1. Fatta eccezione per l'IVA e per ogni altra imposta che la legge pone a carico dell'Amministrazione, tutte le spese dipendenti dal presente Contratto e dalla sua esecuzione, tasse comprese, sono a carico dell'Operatore Economico.

ART 29 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E PUBBLICAZIONI

1. Fatto salvo il diritto morale, riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o dell'invenzione, le Parti saranno contitolari dei risultati derivanti dall'attività del Subcontraente e potranno utilizzarli, senza nulla dovere l'una all'altra, compresa la possibilità di concedere licenze non esclusive a terze parti. Le Parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto, l'attività oggetto del contratto non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali.
2. Qualora i risultati della ricerca, che non siano qualificati congiuntamente dalle parti come riservati, fossero pubblicati da una delle parti in ambito tecnico-scientifico, questa si impegna a citare l'attività svolta dall'altra.
3. Le parti si impegnano altresì a non utilizzare il nome dell'altra parte in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non a fini pubblicitari.
4. Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione degli obblighi di riservatezza qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.
5. Le parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione degli obblighi di riservatezza non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal presente contratto.

Per l'Istituto Nazionale di Astrofisica/Istituto di Radioastronomia
il Direttore
Dott. Gianfranco Brunetti

Per l'Operatore Economico
il mandatario capogruppo Geom. Mattia Geslao

il mandante Geom. Mirco Griguoli

il mandante Geom. Andrea Marabini
